

# **COMUNE DI JESI**

**Provincia di Ancona**

**Proponente: ISTR. DIR. POLIZIA AMMINISTRATIVA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**Numero: 16 Data: 29/03/2010**

**Prot. n. 11908 del 29/03/2010**

**I.D. 1158605**

**OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A  
TARGHE ALTERNE NEI GIORNI 11, 18, 25 APRILE E 2,16 MAGGIO 2010**

**ORDINANZA SINDACALE DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA  
CIRCOLAZIONE STRADALE  
IL SINDACO**

**VISTO** l'Art. 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.92 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, ed ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

**VISTA** la Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche 8 maggio 2007, n. 52, recante "Piano di azione, ai fini ed ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del d. lgs. 351/1999, contenente le misure da attuare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico " che prevede - quali misure contingenti da adottare in presenza del rischio di superamento delle concentrazioni limite per gli inquinanti atmosferici - anche limitazioni alla circolazione stradale;

**PRESO ATTO** che dai dati forniti dalla Regione Marche, in particolare attraverso il "Piano di risanamento della qualità dell'aria ambiente" (D.A.C.R. 143 del 12/01/2010), risulta che l'andamento delle concentrazioni delle polveri sottili, oltre che influenzato dalle condizioni meteorologiche, è determinato per il 37% dal trasporto su strada;

**PRESO ATTO** che dai risultati relativi alla concentrazione delle polveri sottili registrati nel territorio comunale, attraverso la centralina di rilevamento della Provincia di Ancona, risulta che il parametro PM10 ha superato per 17 volte, nel solo mese di gennaio u.s., i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 (che stabilisce un tetto massimo di 35 superamenti annui);

**CONSIDERATO** pertanto opportuno e necessario, per la tutela della salute pubblica, adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

**VISTA** la favorevole conforme decisione della Giunta Comunale in data 12/02/2010;

**VISTO** l'Art.50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il nuovo Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi;

**ORDINA**

NEI GIORNI 11 APRILE, 18 APRILE, 25 APRILE, 2 MAGGIO, 16 MAGGIO 2010 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 17,00, NELLA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO FORMATO DALLE INTERSEZIONI E VIE RIPORTATE AL PUNTO 4, L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE:

1. IN TALI DATE ED ORARI E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE DINAMICA DI TUTTI I VEICOLI PRE EURO, EURO 1, EURO 2;
2. I GIORNI 11 APRILE E 25 APRILE 2010, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00, SARA' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE DEI VEICOLI EURO 3, EURO 4 ED EURO 5 LA CUI ULTIMA CIFRA DELLA TARGA E' UN NUMERO DISPARI (pertanto è vietata la circolazione ai veicoli con ultimo numero della targa pari);
3. I GIORNI 18 APRILE, 2 MAGGIO E 16 MAGGIO 2010, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00, SARA' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE DEI VEICOLI EURO 3, EURO 4 ED EURO 5 LA CUI ULTIMA CIFRA DELLA TARGA E' UN NUMERO PARI (pertanto è vietata la circolazione ai veicoli con ultimo numero della targa dispari);
  
4. IL PERIMETRO DELL'AREA OVE VIGE IL SUDETTO DIVIETO E' FORMATO DALLE SEGUENTI INTERSEZIONI O VIE:
  - INTERS. VIA ACQUASANTA - VIA PARADISO – VIA AGRARIA;
  - INTERS. VIA TABANO – VIA MONTESECCO;
  - INTERS. VIA DEL BURRONE – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' – VIA MONTECAPPONE – VIA COLLE ONORATO;
  - INTERS. VIA ROMA – VIA BALEANI;
  - INTERS. VIA SPINA – VIA BALEANI;
  - INTERS. VIA MINONNA – VIA MISA – VIA PIANDELMEDICO;
  - INTERS. VIA MISA – VIA MINONNA;
  - INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA LATINI;
  - INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA PASTORE;
  - INTERS. VIA FONTEDAMO – VIALE DELL'INDUSTRIA;
  - INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA BRODOLINI;
  - INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA ANCONA – VIA GHISLIERI;
  - INTERS. VIA GHISLIERI – VIA DELLA FIGURETTA;
  - INTERS. VIA S. LUCIA – VIA ACQUATICCIO ;
  - INTERS. VIA S. LUCIA - VIA FRIULI;
  - INTERS. VIA SAN MARCELLO – VIA LA LARGA;
  - INTERS. VIA CALABRIA – VIA SABBIONI;
  - INTERS. VIA SAN MARCELLO – VIA MONTELATIERE;
5. IN DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, SONO ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI E QUINDI AUTORIZZATI A CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:
  - BICICLETTE,
  - VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI FUNZIONANTI A MOTORE ELETTRICO,
  - VEICOLI A METANO E A GPL,
  - MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI,
  - VEICOLI DEI SERVIZI DI EMERGENZA E DI SOCCORSO,
  - VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZI DI EMERGENZA, REPERIBILITA'E SOCCORSO CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ALTRA CERTIFICAZIONE IDONEA
  - VEICOLI DELLE FORZE ARMATE, DEI CORPI DI POLIZIA, DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA PROTEZIONE CIVILE ,
  - VEICOLI DI SOCCORSO STRADALE,
  - VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE IMMATRICOLATI PER TRASPORTO PUBBLICO (VEICOLI DEI TAXI, SERVIZIO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AUTOBUS DI LINEA E TURISTICI, AUTOBUS, ECC.),
  - VEICOLI CON TARGA ESTERA,
  - VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE PROVVISI DI RELATIVO CONTRASSEGNO AVENTI A BORDO IL DISABILE,
  - VEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO, APPARTENENTI AD AZIENDE O CONCESSIONARI

DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE SUI SERVIZI ESSENZIALI,

- VEICOLI A SERVIZIO DEL RECAPITO/RACCOLTA POSTALE ED ASSIMILATI, COME ATTESTATO DALL'ENTE O DALLA DITTA CHE ESERCITA IL SERVIZIO;
- VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN NOLEGGIO O IN LEASING DI ENTI LOCALI, DELLO STATO, DELL'ARPAM, DELLE AZIENDE ASUR,
- VEICOLI APPARTENENTI AD ISTITUTI DI VIGILANZA
- CARRI FUNEBRI E VEICOLI AL SEGUITO;
- VEICOLI PER MATRIMONI E CORTEI NUZIALI, BATTESIMI, COMUNIONI E CRESCIME;
- VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIE INDISPENSABILI E INDIFFERIBILI PER LA CURA DI MALATTIE GRAVI O PER VISITE E TRATTAMENTI SANITARI PROGRAMMATI, IN GRADO DI ESIBIRE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE MEDICA E ATTESTATO DI PRENOTAZIONE SANITARIA E DONATORI ED ASSISTENTI VOLONTARI AVIS MUNITI DI CERTIFICAZIONE;
- VEICOLI DI ASSISTENTI DOMICILIARI ED ASSOCIAZIONI SOCIO-SANITARIE CHE PRESTANO SERVIZIO A SINGOLI O PER STRUTTURE E/O ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA;
- VEICOLI CON MEDICI E VETERINARI A BORDO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE, MUNITI DI CONTRASSEGNO RILASCIATO DAL RISPETTIVO ORDINE;
- VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI DEPERIBILI O ALIMENTARI O FARMACI O ATTREZZATURE E MERCI PER OSPEDALI;
- VEICOLI DI AZIENDE DI PRONTO INTERVENTO, SU IMPIANTI DI: TERMOSANITARI E CONDIZIONAMENTO; ELETTRICI; ASCENSORI E MONTACARICHI; IFORMATICI; ANTIFURTO; FRIGORIFERI; CALDAIE; ANTINCENDIO;
- VEICOLI DI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO;
- VEICOLI DELLA DITTA CHE DISTRIBUISCE LA MERCE AGLI EDICOLANTI;
- VEICOLI DI SACERDOTI E MINISTRI DEL CULTO DI QUALSIASI CONFESIONE PER LE FUNZIONI DEL PROPRIO MINISTERO;
- VEICOLI DI FIORISTI ESCLUSIVAMENTE PER LA CONSEGNA DEI PROPRI PRODOTTI ALLA CLIENTELA;
- VEICOLI A SERVIZIO DELLA RACCOLTA URBANA DEI RIFIUTI;
- VEICOLI CHE TRASPORTANO ALMENO TRE PERSONE, COMPRESO IL CONDUCENTE, PER TUTTO IL TRAGITTO,
- VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCE DEPERIBILE,
- VEICOLI DI OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA, PREVISTI IN SERVIZIO NEGLI ORARI INTERESSATI DALLA CHIUSURA, MUNITI DI CERTIFICAZIONE COMPROVANTE L'ORARIO DI LAVORO;
- VEICOLI DI CLIENTI DI ALBERGHI POSTI NELL'AREA OGGETTO DI LIMITAZIONE IN POSSESSO DI PRENOTAZIONE O ATTESTAZIONE SCRITTA;
- VEICOLI UTILIZZATI DA OPERATORI IN SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E LAVORATORI TURNISTI MUNITI DI CERTIFICAZIONE ORIGINALE RILASCIATA DALL'AZIENDA PER CUI PRESTANO LA LORO OPERA;
- VEICOLI A DISPOSIZIONE DI ARBITRI FEDERALI DESIGNATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER I GIORNI INTERESSATI DALLE LIMITAZIONI;
- TESSERATI DI SOCIETÀ SPORTIVE IMPEGNATI IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER I GIORNI INTERESSATI DALLE LIMITAZIONI;

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale posizionata dal servizio Segnaletica del Comune di Jesi;

La presente Ordinanza verrà apposta all'Albo Pretorio del Comune di Jesi per gg.15;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale (nuovo C.D.S. approvato con D.L.vo n 285 del 30.04.92 e successive modifiche);

Si avverte che, contro il presente provvedimento , può essere presentato ricorso :

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con le formalità stabilite dall'Art.74 / D.P.R. 16/12/92 N. 495;
- entro 60 giorni , alternativamente alla proposizione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'Art.2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034.

Responsabile del Procedimento : Cap.Liliana ROVALDI

Responsabile dell' Istruttoria: Cap.Liliana ROVALDI

Jesi 29/03/2010

IL SINDACO  
( Fabiano BELCECCHI)